4) Nella causa T-91/03, SGL Carbon/Commissione:

— l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 9 641 970 per l'infrazione commessa nel settore della grafite isostatica;

— il ricorso è respinto per il resto;

— la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione Ampliata) 20 settembre 2005 — Makro Cash & Carry Nederland / Commissione

(Causa T-258/99)

«Aiuti concessi dagli Stati — Comunicazione della Commissione sugli aiuti de minimis — Distributori di benzina — Rischio di cumulo degli aiuti — Aiuti interessati dalla comunicazione — Interesse ad agire»

Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Decisione della Commissione che accerta l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina la soppressione — Beneficiario dispensato dal rimborso in applicazione della regola de minimis (Art. 230 CE) (v. punti 35-40)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87).

Dispositivo

1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2) La ricorrente sopporterà le spese.

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 13 ottobre 2005 — Fintecna / Commissione

(Causa T-249/02)

«Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Lettera della Commissione relativa alla rettifica dei saldi dei programmi operativi per i quali è stato concesso il contributo finanziario comunitario — Carattere non definitivo — Esclusione [Art. 230 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88, art. 24, n. 1] (v. punti 40-41, 43)